

INTEGRAZIONE
AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2021-2024 del 25 luglio 2022
SULLA BASE DEL CCNI 29 luglio 2022

Sulla base del Contratto Integrativo nazionale sottoscritto il 29 luglio si integra il contratto d'Istituto triennale 2021-2024 sottoscritto il 25 luglio 2022 nei seguenti termini

1. In riferimento ad art. 5 "Fondo di Istituto per il personale docente" comma 1 del CCNI si conferma la validità del <Regolamento unificato relativo al Conferimento di Incarichi e Deleghe> con le seguenti specifiche:

- a) il coordinamento delle attività didattiche è affidato, ove presenti, ai responsabili delle strutture didattiche di cui al d.P.R. 212/2005 e relative articolazioni ivi previste;
- b) il coordinamento di ciascun progetto di ricerca e di produzione artistica è affidato al/i docente/i proponente/i il progetto medesimo, ove presente/i.

2. In riferimento all'art. 5 "Fondo di Istituto per il personale docente" comma 3 del CCNI si prende atto che il limite superiore degli importi annui per incarichi al personale docente è 9.775 euro.

3. In riferimento all'art. 5 "Fondo di Istituto per il personale docente" comma 4 del CCNI si concorda sul seguente punto:
<Per gli incarichi svolti in aggiunta al monte ore annuale e non già retribuiti ai sensi del presente articolo e/o degli artt. 6 e 9, relativi ad attività progettuali per cui l'istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere indennità annue complessive, laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato, cui si può far fronte con le risorse di bilancio corrispondenti alle relative entrate. Tali indennità annue possono essere superiori al limite previsto dal comma 3 purché imputate alle entrate relative al progetto. Tali entrate, per la parte destinata ai compensi aggiuntivi del personale, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico-amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.>

4. In riferimento all'art. 6 "Didattica aggiuntiva" del CCNI:

- a. si concorda che a seguito della programmazione annuale approvata dal Consiglio Accademico il Direttore proceda a informative ed eventuale confronto con la parte sindacale prima dell'adozione della delibera da parte del CdA, come previsto dall'art. 4 del "Regolamento recante criteri per l'attribuzione di didattica aggiuntiva"
- b. si prende atto che l'Amministrazione si impegna a procedere a modifica del "Regolamento recante criteri per l'attribuzione di didattica aggiuntiva", incluso l'aggiornamento dei riferimenti e la cancellazione della Tabella A per il personale interno.
- c. si prende atto inoltre dei commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'art. 6 del CCNI.
- d. I pagamenti della didattica aggiuntiva per l'anno in corso sono oggetto di specifica informazione sindacale ed eventuale confronto prima della delibera del CdA.










5. In riferimento all'art. 7 "Personale tecnico-amministrativo" comma 1 del CCNI si prende atto che il limite per gli incarichi è 4.600 euro.

Pagina 1



6. In riferimento all'art. 7 "Personale tecnico-amministrativo" comma 2 del CCNI si concorda che "Per gli incarichi svolti in aggiunta all'orario d'obbligo e non già retribuiti ai sensi del presente articolo e/o dell'articolo 9, relativi ad attività progettuali per cui l'istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere indennità annue complessive, laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato, cui si può far fronte con le risorse di bilancio corrispondenti alle relative entrate. Tali indennità annue possono essere superiori al limite previsto dal comma 1 purché imputate alle entrate relative al progetto. Tali entrate, per la parte destinata ai compensi aggiuntivi del personale, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico-amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto."

7. In riferimento all'art. 9 "Attività per conto terzi" del CCNI si prende atto dei contenuti dell'art. 9 "Attività per conto di terzi" del CCNI e del fatto che possono dare luogo a erogazione di compensi al personale tecnico-amministrativo solo se relative a prestazioni rese al di fuori dell'orario d'obbligo e non già retribuite ai sensi dell'articolo 7, ed al personale docente solo se relative a prestazioni rese in aggiunta al monte ore annuale e non già retribuite ai sensi degli articoli 5 e 6. Si prende atto che l'Amministrazione si impegna a procedere in tal senso a modifica del "Regolamento per le attività conto terzi".

Presidente (Avv. Lorenzo Capaldo)		6/10/22
Direttore (Mo. Sandro Torlontano)		4/10/2022
Direttore amm.vo (Francesco Gabrielli)		4/10/2022
RSU – Pietro Milella		4/10/2022
RSU – Massimiliano Morosini		4/10/2022
RSU – Federica Cecotti		11/10/2022
CISL FSUR – Elisabetta Tigani Sava	_____	_____
FLC CGIL – Matteo Slataper		23/11/2022
UIL RUA – Domenico Lazzaroni		4/10/22
UNAMS – Raffaele Maisano	_____	_____
SNALS – Franco De Marchi		23/10/2022